

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Vicenda dell'esule cubano Oriel De Armas Peraza)	8
Missioni valevoli nella seduta del 18 gennaio 2005	3	(Sezione 4 – Intitolazione di una strada a colui che uccise il filosofo Giovanni Gentile)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Rischi per l'ordine pubblico e situazione di degrado nel quartiere « Molino Dorino » a Milano)	9
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	(Sezione 6 – Iniziative per garantire il diritto all'assistenza sanitaria dei detenuti)	10
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	4	(Sezione 7 – Iniziative per contrastare le infezioni ospedaliere)	11
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 8 – Misure per contrastare la diffusione dell'AIDS)	12
Atti di controllo e di indirizzo	5	Disegno di legge di ratifica n. 5288	13
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	13
ERRATA CORRIGE	5		
Interpellanze ed interrogazioni	6		
(Sezione 1 – Gioco informatico « Mafia ») .	6		
(Sezione 2 – Ipotesi di realizzare un centro di permanenza temporanea nel comune di Corridonia in provincia di Macerata)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 5521	17	(Sezione 3 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	18
(Sezione 1 — Questione pregiudiziale)	17	(Sezione 4 — Modificazioni apportate dalla Camera)	22
Disegno di legge di conversione (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 5434-B	18	(Sezione 5 — Modificazioni apportate dal Senato)	23
(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	18	(Sezione 6 — Proposte emendative riferite all'articolo 2 del decreto-legge)	24
(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	18	(Sezione 7 — Ordine del giorno)	25

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 18 gennaio 2005.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Lazzari, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scajola, Selva, Sgobio, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tagliata-tela, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli,

Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tagliata-tela, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 gennaio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MAGNOLFI: « Disposizioni in materia di accesso alla informazione digitale e di sostegno allo sviluppo delle tecnologie informatiche » (5533);

MAZZOCCHI: « Delega al Governo per la tutela delle famiglie in materia fiscale » (5534);

PERROTTA: « Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali e referendarie » (5535).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

SANTULLI ed altri: « Istituzione del Museo Nazionale del cavallo e dell'ippica »

(5461) *Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

LETTIERI e BENVENUTO: « Disposizioni in materia di tutela dei consumatori » (5447) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XIV.*

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 26 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: MISURACA ed altri n. 9/5151/3, ZAMA ed altri n. 9/5151/9, BOATO ed altri n. 9/5151/10, MAZZONI ed altri n. 9/5151/16, RAVA ed altri n. 9/5151/18, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2004; POLLEDRI ed altri n. 9/5151/7, modificato ed accolto dal Governo nella medesima seduta e LION ed altri n. 9/5151/15, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, concernenti misure a tutela dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette risoluzioni approvate nelle sessioni dal 15 al 18 novembre 2004. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sotto indicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi » (doc. XII n. 405) — *alla VI Commissione permanente (Finanze);*

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi » (doc. XII n. 406) — *alla VI Commissione permanente (Finanze);*

sulla quinta relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi » (doc. XII n. 407) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri);*

sull'operazione militare « Althea » dell'Unione europea in Bosnia ed Erzegovina » (doc. XII n. 408) — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);*

sulla strategia dell'UE in vista della conferenza di Buenos Aires sui cambiamenti climatici (COP-10) (doc. XII n. 409) — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente);*

sull'esito della riunione del Consiglio europeo, svoltasi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 (doc. XII n. 410) — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);*

relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo per il 2003 (doc. XII n. 411) — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).*

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (443).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 febbraio 2005. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 febbraio 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 gennaio 2005, alla pagina 7, secondo colonna, trentottesima riga, la dicitura « I Commissione (Affari costituzionali) » deve intendersi sostituita dalla seguente: « V Commissione (Bilancio) ».

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 — Gioco informatico « Mafia »)

A) Interrogazioni

GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, RICCIUTI, ROMELE, GHIGLIA, MASINI, LA STARZA, FATUZZO, CIRIELLI, PATARINO, CARRARA, SAIA, LO PRESTI, RAISI e MAGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'assemblea nazionale di *Libera, network* costituito da oltre 1.200 associazioni, ha manifestato forte disapprovazione per la diffusione e la promozione pubblicitaria del videogioco chiamato « Mafia »;

le associazioni hanno affermato che il gioco rappresenta « per i toni e i contenuti usati, un insulto alle vittime di mafia del nostro Paese e costituisce, proprio perché rivolto ai più giovani, un grave messaggio diseducativo di banalizzazione della mafia e della violenza, di quanto di negativo rappresentano per la storia e la vita sociale, politica e civile del nostro Paese » (si confronti l'agenzia *Ansa* del 2 marzo 2004, ore 15,22);

sempre secondo le associazioni « il videogioco rischia persino di generare pericolosi processi di emulazione delle attività criminali con le quali ci si dovrebbe divertire » (si confronti *ibidem*) —:

se non ritenga di adottare iniziative normative che prevedano il divieto di vendita e noleggio di tali videogiochi in Italia, prevedendo gravi sanzioni penali. (3-03147)

(4 marzo 2004)

PISCITELLO e FANFANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si è assistito alla notevole enfasi mediatica che ha accompagnato il lancio di una nuova versione del videogioco « Mafia »;

il videogioco, essendo costruito ed ispirato ai tipici metodi della violenza e dell'intimidazione mafiosa, rischia di istaurare, specialmente nelle giovani generazioni, pericolosi processi emulativi, oltre che di alimentare abusati stereotipi sulla cultura meridionale e di portare ad un'aberrante banalizzazione delle mafie e di ciò che di tragicamente nefasto esse hanno portato, e portano, nel tessuto sociale e civile del nostro Paese —:

se non ritenga opportuno adottare iniziative normative che prevedano il divieto di vendita e noleggio in Italia di tali videogiochi, prevedendo gravi sanzioni penali. (3-04056)

(17 gennaio 2005)

(ex 4-09481 del 23 marzo 2004)

(Sezione 2 — Ipotesi di realizzare un centro di permanenza temporanea nel comune di Corridonia in provincia di Macerata)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il ministero dell'interno ha rivolto al comune di Corridonia, in provincia di Macerata, la richiesta di ospitare un sito per la realizzazione di una struttura finalizzata al trattenimento di stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione o di respingimento in centri di permanenza temporanea;

il centro sarebbe stato previsto da un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del maggio 2005 come centro regionale;

sarebbe prevista una struttura di 4.000 metri quadrati situata tra una piccola frazione (Piedicolle) e il fiume Fiastra, in grado di « trattenere » 250 stranieri sotto la sorveglianza di 80 agenti;

l'assessore all'urbanistica e il sindaco di Corridonia hanno dichiarato che il centro creerebbe 60 posti di lavoro, costituirebbe un deterrente per allontanare i clandestini da Corridonia, vedrebbe una permanenza di trattenuti in media per 10-15 giorni;

i sindaci dei comuni limitrofi hanno dichiarato di essere stati tenuti all'oscuro di tutta la vicenda;

il centro di Corridonia risulterebbe lontano dal porto di Ancona, dall'aeroporto di Falconara e dai maggiori insediamenti costieri delle Marche;

i rappresentanti della regione Marche e della provincia di Macerata hanno espresso valutazioni circa l'inutilità sociale e l'inopportunità politica di simile centro;

l'associazione « Medici senza frontiere » ha concluso nel gennaio 2004 una serie di sopralluoghi e un rapporto sui centri di permanenza temporanea e assistenza operativi in Italia;

il rapporto si conclude con alcuni elementi molto gravi e preoccupanti: alcune deficienze del sistema sono una costante in tutte le strutture visitate; il sistema ha mostrato le sue carenze a prescindere dall'ente gestore, dalle condizioni della struttura o dalla professionalità degli operatori;

il tema è diventato un'estensione del carcere giudiziario: la media della popolazione con esperienza di carcere giudiziario o penale trattenuta all'interno dei centri di permanenza temporanea e di assistenza si attesta intorno al 60 per cento, con punte anche molto più alte;

questo significa che durante i mesi, o anni, di detenzione le strutture amministrative dello Stato preposte all'identificazione non hanno espletato le proprie funzioni;

il trattenimento di un *ex* detenuto viene percepito da quest'ultimo come un'estensione della pena già scontata, provocando un senso di ingiustizia;

all'interno dei centri sussistono bisogni ed esigenze diversificate, tali da determinare la necessità di servizi e competenze diverse;

se con la precedente normativa l'espulsione era, di regola, eseguita mediante invito a lasciare il territorio, con le modificazioni introdotte dalla legge n. 189 del 2002 (articolo 12) l'espulsione con accompagnamento in frontiera diviene la regola ordinaria;

secondo « Medici senza frontiere » il sistema va considerato « fallimentare » per i seguenti motivi:

a) all'ingresso dei centri non sempre esiste un rispetto delle procedure e dei diritti del trattenuto;

b) in molti centri i trattenuti non hanno accesso a strutture e servizi accettabili; il periodo di trattenimento è viziato

da interrelazioni fra trattenuti, operatori e forze di polizia sovrapponibili al sistema carcerario;

c) al momento dell'uscita dal centro sono relativamente pochi quei trattenuti che vengono effettivamente rimpatriati; per coloro che escono dal centro con un decreto di espulsione si apre una vita in Italia, che non propone alternative al soggiorno irregolare e soggetta a possibili altri periodi di trattenimento in altri centri di permanenza temporanea —:

in base a quali considerazioni si ritenga utile aprire un centro di permanenza temporanea nelle Marche;

in base a quali criteri sia stato individuato il comune e il sito di Corridonia;

come e quando siano state coinvolte nella valutazione e nella scelta la regione e la provincia interessate;

in che senso il centro di permanenza temporanea crei posti di lavoro per i cittadini di Corridonia;

come valuti l'esperienza quinquennale dei centri di permanenza temporanea in Italia, se condivide le valutazioni di « Medici senza frontiere » e cosa abbia fatto per limitare, eliminare, correggere le evidenti inefficienze dei centri di permanenza temporanea concretamente operanti.

(2-01113) « Calzolaio, Zanotti ».

(10 marzo 2004)

(Sezione 3 — Vicenda dell'esule cubano Oriol De Armas Peraza)

C) Interrogazioni

GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'esule cubano Oriol de Armas Peraza, che dal 2001 vive a Vicenza, ospite di una sorella, insieme alla moglie ed alla

figlietta di quattro anni, è fortemente preoccupato, in quanto è sempre in attesa di una risposta alla domanda di asilo politico inoltrata alle competenti autorità italiane;

Oriol de Armas Peraza è militante dell'associazione per i diritti umani denominata « Alleanza patriottica cubana » e, in caso di rimpatrio a Cuba, afferma di avere la certezza di essere arrestato in ragione della sua attività politica;

la sua condizione, peraltro, pone un problema particolare, in quanto non è nelle condizioni di poter curare la propria figlia, affetta da problemi asmatici, in quanto è privo di assistenza sanitaria;

il caso di Oriol de Armas Peraza è stato preso in esame anche dalla deputata cubano-americana Ileana Ros-Lehtinen, che non solo ha reso pubblica la sua vicenda, ma ha perorato, presso la Presidenza della Repubblica italiana, la causa della concessione dell'asilo politico alla famiglia dell'esule;

il permesso di soggiorno concesso a Oriol de Armas Peraza è scaduto l'8 agosto 2002 ed è stato prorogato dalla questura di Vicenza sino al 19 settembre 2002, in attesa che sia assunta una decisione relativa alla concessione dell'asilo politico —:

se non ritenga di dover sollecitare la decisione in ordine alla concessione dell'asilo politico per l'esule cubano Oriol de Armas Peraza e per la sua famiglia in ragione della scadenza, alla data del 19 settembre 2002, del permesso di soggiorno.

(3-01311)

(3 settembre 2002)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che la tristissima odissea dell'esule cubano Oriol de Armas Peraza si sarebbe arricchita di un nuovo deprimente capitolo;

mentre è in corso una battaglia giudiziaria per il riconoscimento dei di-

ritti dell'esule, la questura di Vicenza avrebbe negato discrezionalmente il permesso di soggiorno, con tutte le conseguenze che da tale provvedimento possono derivare —:

quali siano le argomentazioni in base alle quali la questura di Vicenza avrebbe deciso di non rinnovare il permesso di soggiorno all'esule cubano Oriel de Armas Peraza. (3-02218)

(28 aprile 2003)

(Sezione 4 — Intitolazione di una strada a colui che uccise il filosofo Giovanni Gentile)

D) Interrogazione

GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LO PRESTI, TAGLIATELA, CARRARA, FATUZZO, LA STARZA, BRIGUGLIO, LUIGI MARTINI, MAGGI, RICCIO, GIULIO CONTI, CANNELLA, TRANTINO, STRANO, AIRAGHI, BUTTI, FOTI, LISI, MENIA, MALGIERI, CRISTALDI, ONNIS, PORCU, LANDI DI CHIAVENNA, BORNACIN, ARRIGHI, GHIGLIA, RAISI, LOSURDO, PATARINO, MACERATINI, SAGLIA, LEO, SAIA, ANEDDA, ANGELA NAPOLI e CATANOSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Giornale* di giovedì 6 marzo 2003, alle pagine 1 e 2, dà notizia di una decisione che sarebbe stata assunta dall'amministrazione comunale di Pontassieve di dedicare una via alla memoria di colui che il 15 marzo 1944 uccise il filosofo Giovanni Gentile;

il *curriculum vitae* del soggetto che si vuole onorare contiene un solo episodio degno di nota: l'assassinio del grande filosofo siciliano con tecnica brigatistica;

l'esaltazione, attraverso un riconoscimento toponomastico, dell'uccisione individuale proditoria assume un significato

particolarmente esecrabile in un frangente in cui le nuove Brigate rosse hanno ripreso identica tecnica omicida —:

se non ritenga l'iniziativa di cui in premessa un evento che offende la storia, la cultura ed il prestigio nazionale, esaltando indirettamente un fatto storico le cui modalità di svolgimento presentano connotazioni che richiamano, in modo impressionante, le uccisioni di Bachelet, di Tarantelli, di D'Antona, di Biagi e di Petri e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare. (3-02046)

(10 marzo 2003)

(Sezione 5 — Rischi per l'ordine pubblico e situazione di degrado nel quartiere « Molino Dorino » a Milano)

E) Interrogazione

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dal marzo 2003 una situazione di progressivo degrado ha investito una zona di Milano, denominata Molino Dorino, dove nel parcheggio antistante la motorizzazione civile, situata in via Cilea, il comune aveva individuato, in via provvisoria, un'area di sosta per cittadini di nazionalità ucraina, moldava e di altre etnie;

la zona suddetta costituisce meta di ritrovo per cittadini extracomunitari che il venerdì, sabato e la domenica vi convergono con *camion* ed *autobus* (circa 300), dando luogo a svariati commerci abusivi da cui scaturisce una generale situazione di grave turbativa e pericolo, con riferimento all'igiene ed all'ordine pubblico; di conseguenza, i residenti subiscono gravi atti di illegalità: disturbo della quiete pubblica con schiamazzi, atti d'inciviltà e danneggiamento della proprietà antistante, risse tra appartenenti alle diverse etnie, culminate addirittura in un omicidio; tra-

lasciando la situazione degradata dell'ambiente circostante, ormai ridotto ad area invivibile;

sono stati installati dei bagni chimici che non vengono sottoposti all'igienizzazione di norma, per cui gli utenti disperdono le loro deiezioni solide e liquide nell'ambiente circostante e non risultano, al momento, iniziative del comune di Milano che contemplino interventi di bonifica, il che acuisce i rischi legati alla situazione igienico-sanitaria;

anche l'inquinamento dell'aria (le polveri sottili PM 10 superano spesso la soglia d'allarme) è aumentato e più volte è stato richiesto l'intervento dell'Arpa Lombardia per effettuare un controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento sul territorio immediatamente contiguo all'insediamento della motorizzazione civile, stante l'elevata densità abitativa;

sono stati eretti ben 13 cartelli (a cura dell'amministrazione comunale) che vietano ai residenti di parcheggiare nei tre giorni di cui si è detto, per cui se incautamente si dimentica di rimuovere l'autovettura si trova anche la multa (oltre al danno, la beffa !);

anche ai dimoranti (alcuni vivono in questi automezzi) occorre garantire le normali condizioni igienico-sanitarie previste dalle normative e dai regolamenti in vigore, oltre che l'ordine e la sicurezza;

i residenti hanno più volte bloccato il traffico e minacciato di disertare le urne presso le competenti autorità locali;

il comune di Milano più volte è stato sollecitato con mozioni urgenti presentate dal consiglio di zona n. 8, cui si erano rivolti i cittadini riuniti in comitato —:

se intendano farsi carico di questo insostenibile rischio per l'ordine pubblico;

se, in particolare, intendano promuovere l'attivazione di incontri tra esponenti delle forze dell'ordine, del consiglio comunale, della giunta, degli organi della provincia e della regione e rappresentanti delle associazioni dei cittadini e dei com-

mercianti e l'acquisizione del parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, al fine di ricercare una soluzione che superi i problemi evidenziati, se possibile prefigurando un'area diversa rispetto a quelle circostanti Molino Dorino e via Cilea. (3-03090)

(17 febbraio 2004)

(Sezione 6 — Iniziative per garantire il diritto all'assistenza sanitaria dei detenuti)

F) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della salute e della giustizia, per sapere — premesso che:

ogni detenuto ed ogni detenuta, in quanto cittadini e cittadine, devono poter godere dei diritti umani e civili fondamentali, quali salute, rispetto della dignità personale, *privacy*;

le associazioni della Consulta del volontariato per i problemi dell'*aids* hanno da tempo denunciato al ministero della salute il problema del non rispetto del diritto alla cura per le persone affette da *hiv/aids* detenute in carcere;

le associazioni sottolineano la totale assenza di garanzia della continuità terapeutica, tanto che sono ormai innumerevoli le segnalazioni di persone detenute cui viene negato il diritto di intraprendere una terapia antiretrovirale all'interno del carcere o di proseguire la stessa terapia iniziata prima della detenzione, oppure di mantenere la stessa terapia in occasione di trasferimenti in altre strutture penitenziarie, nonostante l'evidenza scientifica indichi in maniera precisa che i farmaci antiretrovirali vanno assunti mantenendo invariate qualità, quantità, modalità e tempi di assunzione;

i fondi stanziati nel 2002 per il finanziamento della sanità in carcere si sono dimostrati insufficienti per far fronte

in modo adeguato ai bisogni di salute delle persone ristrette in carcere e sono stati ulteriormente decurtati del 20 per cento con la legge finanziaria per il 2003;

la legge sull'incompatibilità delle persone detenute affette da *hiv/aids* con lo stato di detenzione è ancora troppo spesso disattesa;

la riduzione del personale sanitario ha progressivamente limitato la possibilità per le persone ristrette di essere adeguatamente seguite all'interno del carcere, fino ad arrivare agli attuali livelli assolutamente inaccettabili;

le visite specialistiche all'esterno sono limitate dalla scarsità di agenti per il servizio di scorta;

tutto questo si inserisce in un quadro che registra un aumento costante del numero delle persone detenute, che ha raggiunto la cifra di 56.250 nel mese di gennaio 2003, a fronte di una capienza limite degli istituti stimata in 41.324 e dove i dati ufficiali relativi alle persone affette da *hiv/aids* ristrette in carcere parlano di un totale di 1.375 persone detenute, nonostante lo stesso dipartimento dell'amministrazione penitenziaria abbia fatto notare che la cifra è da considerare sottostimata in quanto lo *screening* è volontario —:

quali iniziative e misure urgenti intendano adottare per garantire a tutte le persone detenute il diritto alla cura e all'assistenza sanitaria durante la carcerazione e, in particolare, l'accesso e il mantenimento delle terapie antiretrovirali per tutti i detenuti e le detenute affetti da *hiv/aids*;

quali iniziative e misure urgenti intendano adottare affinché venga applicata con la massima estensione la legge sull'incompatibilità tra *aids* e lo stato di detenzione.

(2-01014) « Grillini, Labate, Abbondanzieri, Maran, Zanotti, Ruzzante, Sandi, Rotundo, Turco, Panattoni, Raffaella Mariani,

Magnolfi, Preda, Mazzarello, Lumia, Realacci, Roberto Barbieri, Innocenti, Michele Ventura, Nigra, Pinotti, Cordoni, Burlando, Buglio, Maurandi, Galeazzi, Pisa, Mariotti, Montecchi, Di Serio D'Antona, Titti De Simone, Vendola, Ruggia, Cardinale, Loiero, Burtone, Giacco, Lion, Fumagalli, Folena, Pennacchi, Grignaffini, Vertone, Soda, Mantovani, Sabattini, Santagata, Villetti, Gentiloni Silveri, Alfonso Gianni, Finocchiaro, Boato, Pollastrini, Leoni, Trupia, Deiana, Giordano, Ruggeri, Sedioli, Rognoni, Giulietti, Papini, Martella, Marone, Ottone ».

(17 dicembre 2003)

(Sezione 7 — Iniziative per contrastare le infezioni ospedaliere)

G) Interrogazione

PERROTTA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

come si evince da notizie diramate dall'agenzia *Adnkronos*, in Italia l'igiene ospedaliera è così precaria che, su 100 pazienti, 10 si ammalano di una malattia diversa rispetto a quella per la quale sono stati ricoverati;

queste « infezioni ospedaliere » si manifestano in decine di migliaia di casi all'anno con costi altissimi, ma ciò che è ancor più grave è che a volte gli esiti si rivelano fatali;

fra queste vi sono le infezioni che i pazienti si procurano in camera operatoria e nelle pre-camere operatorie —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per contrastare il suddetto fenomeno. (3-03460)

(14 giugno 2004)

(Sezione 8 — Misure per contrastare la diffusione dell'AIDS)

H) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione europea ha in questi giorni lanciato un nuovo allarme per la diffusione dell'*aids*;

a Vilnius si sono svolti, dal 16 al 17 settembre 2004, i lavori della conferenza internazionale sull'*aids*;

secondo le tabelle dell'Onu, la classifica delle diffusione dell'*aids* nell'ambito

dell'Unione europea vede al primo posto, purtroppo, l'Italia, con 140.000 casi di contagio alla fine del 2003 (si veda *Liberò* di giovedì 9 settembre 2004, alla pagina 15);

occorre comprendere la ragione del triste primato che tocca l'Italia —:

se, essendo evidentemente al corrente del primato negativo che spetta al nostro Paese, siano stati disposti studi per tentare di comprendere la così ampia diffusione della patologia dell'*aids* in Italia e quali siano, dunque, le iniziative educative e terapeutiche avviate o in fase di studio per ridurre il numero dei contagi. (3-03694)

(13 settembre 2004)

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA E ALCUNI ATTI CONNESSI, CON ATTO FINALE, PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI, FATTO A ROMA IL 29 OTTOBRE 2004 (5388)

(A.C. 5388 – Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che:

secondo l'articolo II-113 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa «nessuna disposizione della Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalla convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri». Tale strumento non appare adeguato alla difesa dei diritti sociali perché nessuno degli atti normativi citati contiene un catalogo dei diritti sociali, salvo le Costituzioni degli Stati membri. Il trattato di Maastricht immesso in tutte le parti più rilevanti nel Trattato che adotta la Costituzione europea opera già da tempo incidendo sulla portata e l'efficacia delle norme costituzionali relative ai diritti. La Corte costituzionale, proprio con riferimento ai diritti sociali, per effetto delle restrizioni di bilancio imposte dal liberismo economico istituzionalizzato con il Trattato di Maastricht, ha dovuto

inventare la categoria dei diritti finanziariamente condizionati. Pertanto gli articoli 36, 37, 38, 39 della Costituzione risultano, secondo i principi enunciati dal Trattato, compresi dalle esigenze di retribuzione del capitale;

nell'articolo I-2 del Trattato è assente il valore della pace mentre ai sensi dell'articolo 1-3 «l'Unione si prefigge di promuovere la pace». L'obiettivo di promozione della pace è del tutto insufficiente se giustapposto al principio di ripudio della guerra previsto dall'articolo 11 della Costituzione. L'opzione pacifista ed a favore della cooperazione internazionale costituisce l'irrinunciabile contenuto programmatico dell'articolo 11 della Costituzione, il cui significato etico-politico è stato fatto proprio dal movimento pacifista europeo e mondiale al pari dei principi che riguardano la dignità della persona;

il Trattato riduce a uno standard minimo condiviso i diritti giudiziari dell'individuo. Ciò se, in generale, significa assumere la logica emergenziale tornata alla ribalta col terrorismo internazionale, per l'Italia significa ridurre drasticamente i diritti fondamentali basati sul giusto processo così come enunciati dall'articolo 111 della Costituzione;

l'articolo II-108 del Trattato sancisce la presunzione di innocenza fino alla prova di colpevolezza «legalmente provata». Tale formulazione rende possibili in-

terpretazioni meno garantiste dell'articolo 27 della Costituzione italiana;

ai sensi dell'articolo III-177 e successivi del Trattato, le politiche economiche e quelle monetarie dell'Unione devono essere condotte conformemente al principio dell'economia di mercato aperta ed in libera concorrenza e proprio ai fini indicati dall'articolo I-3, che proclama la piena occupazione uno degli obiettivi a cui l'Unione « mira » nell'ambito dello sviluppo sostenibile dell'Europa basato « su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva ». Poiché, secondo il Trattato, la piena occupazione è l'esatto portato dell'economia di mercato aperta ed in libera concorrenza, non viene recepito in tutta la sua pienezza quella conquista di civiltà, che è il diritto al lavoro previsto dall'articolo 4 della Costituzione;

nell'articolo II-77 del Trattato riguardante la proprietà e il diritto di successione scompare ogni riferimento alle appartenenze dei beni economici a soggetti diversi dai privati e non vi sono né cenni né allusioni al principio affermato dal costituzionalismo contemporaneo in base al quale la Costituzione italiana, pur riconoscendo il diritto di proprietà privata, ne sancisce la funzione sociale. Se la funzione sociale della proprietà privata impone vincoli volti a fini di eguaglianza e giustizia, la formula del Trattato, pur contenendo un riferimento all'interesse generale come limite all'uso dei beni, dissipa la portata di questo principio previsto dall'articolo 42 della Costituzione;

l'articolo II-80 del Trattato enuncia il principio di eguaglianza formale in termini tali da accogliere il principio di non discriminazione senza tuttavia includere in alcun modo le istanze di eguaglianza sostanziale. Tale operazione si precisa nel successivo articolo II-81, che introduce il criterio escludente le forme della discriminazione, includendo tra le cause di discriminazione quella fondata sul patrimonio. Eguagliando così tutti i destinatari di questa norma a prescindere dalle loro situazioni patrimoniali, viene meno la pre-

visione di misure equilibratrici che abbiano valenza economica patrimoniale, vale a dire l'imposizione tributaria di tipo progressivo, stabilita dall'articolo 53 della Costituzione. Inoltre il principio *Gleiches gleich, ungleiches ungleich* — per cui a situazione eguale deve corrispondere un trattamento eguale ma a situazioni diseguali deve corrispondere un trattamento diverso — corrispondente alla disegualianza sussistente, è rovesciato e, con esso, un postulato etico-politico della civiltà contemporanea stabilito dall'articolo 3 della Costituzione;

il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa recepisce il diritto all'istruzione come universale senza però fare riferimento alla strumentazione necessaria per l'esercizio di questo diritto vale a dire ai principi cui ispirare una normativa sulle istituzioni che possano assicurarla e renderlo effettivo così come previsto dall'articolo 34 della Costituzione;

nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa la genericità delle affermazioni in ordine alle forme, ai modi, agli strumenti di garanzia dei diritti che si proclamano è risolta col rinvio sistematico alle normative nazionali, ma la proclamazione di questi diritti è operata usando un lessico attentissimo a non implicare significati pregnanti dal punto di vista materiale, evitando anche allusioni a denotati che dalla Costituzione di Weimar in poi avevano qualificato lo sviluppo del costituzionalismo verso obiettivi di trasformazione sociale. Sono esemplari di queste linee ispiratrici gli articoli II-74, II-75, II-76, e II-77 dedicati, rispettivamente, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale, a quella di impresa, alla proprietà;

diverse previsioni della Costituzione italiana che ineriscono alla tutela dei diritti fondamentali non trovano corrispondenze nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Si fa riferimento in particolare a: terzo comma dell'articolo 14, articolo 22, articolo 23, quarto comma dell'articolo 24, primo e terzo comma dell'articolo 25, secondo,

terzo e quarto comma dell'articolo 30, articolo 45, articolo 47, terzo comma dell'articolo 51;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 5388.

n. 1. Mascia, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Giordano, Mantovani, Pisapia, Provera, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

La Camera,

premesso che:

il Parlamento si appresta con l'approvazione del presente disegno di legge ad autorizzare il Presidente della Repubblica alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

il procedimento legislativo ordinario prescelto per introdurre nell'ordinamento italiano un testo normativo che si qualifica come Costituzione europea appare inadeguato sia sotto il profilo della legittimità che della legalità costituzionale;

il trattato stesso si autoqualifica col termine di Costituzione e tale pretende di essere nei suoi contenuti che ridisegnano l'intero assetto ordinamentale dell'Unione, i suoi meccanismi decisionali, i suoi atti giuridici, le sue istituzioni, antepoendo altresì a questa nuova architettura istituzionale una Carta dei diritti, anch'essa dotata di rango costituzionale nell'ambito dell'Unione;

a dispetto della forma e della sostanza di Costituzione propria di questo Trattato, esso non può ritenersi il frutto di un processo costituente europeo, giacché la Convenzione che l'ha adottato non può in alcun modo considerarsi alla stregua di un'assemblea costituente, né per la sua composizione, per le modalità della sua formazione e soprattutto per il suo stesso metodo di funzionamento; essa infatti non ha proceduto a votazioni sulle singole

proposte ed articoli, ma ha adottato un metodo di consenso presunto rispetto a quanto elaborato dal Presidium;

l'ampiezza della revisione prospettata e l'incidenza che essa produce sulla sovranità degli Stati membri rendono palese la necessità, non solo per l'Italia, ma anche per gli altri Stati membri, di procedere ad una ratifica attraverso strumenti diversi dalla semplice legge ordinaria e quindi attraverso una decisione più solenne ed aggravata che implichi il consenso di un'ampia maggioranza e la diretta espressione della volontà popolare, in modo da conferire al testo costituzionale quella forte legittimazione che non è dato rintracciare nella fase « costituente » europea;

dal punto di vista della più stretta legalità costituzionale, il Trattato costituzionale europeo in molte sue parti è suscettibile di incidere fortemente su diverse disposizioni della Costituzione italiana, realizzandone di fatto una revisione *extra ordinem*;

è sufficiente a questo proposito considerare alcune parti della Carta dei diritti, come quella relativa alle libertà economiche: il diritto di proprietà trova nel testo della Costituzione europea (articolo II-77) una tutela che presenta caratteri fortemente sbilanciati a favore della proprietà privata che non sono presenti nella Costituzione italiana (articolo 42), la quale, nel riconoscere che la proprietà è sia pubblica che privata, rinvia essenzialmente alla legge per la sua disciplina che deve essere finalizzata ad « assicurarne la funzione sociale e a renderla accessibile a tutti ». Analoghe considerazioni possono ripetersi riguardo alla libertà di impresa: il trattato afferma (articolo II-76) che « è riconosciuta la libertà di impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali », quasi che tali legislazioni e prassi potessero considerarsi omogenee. L'articolo 41 della Costituzione italiana consente, come è noto, che la legge possa disporre programmi e controlli affinché l'attività economica

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;

nell'ambito del diritto di famiglia la Carta non fa nessun riferimento al modello di famiglia, monogamica e fondata sul matrimonio, ponendosi in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione italiana che riconosce «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;

altre disposizioni della Costituzione europea hanno riflessi sulle libertà costituzionalmente garantite: il riconoscimento reciproco delle decisioni sia giudiziali che extragiudiziali (articolo I-42) produrrà effetti dirompenti sul nostro sistema di garanzie ed in particolare sui diritti attinenti alla tutela giurisdizionale sanciti dagli articoli 24 e 25 della Costituzione italiana;

la consapevolezza dell'incidenza che la Costituzione europea produce sulle Costituzioni nazionali è ben presente negli altri Stati membri, come testimoniato dalla recente pronuncia del Consiglio costituzionale francese, che ha messo in evidenza la necessità di procedere ad una

revisione costituzionale per dare ingresso nell'ordinamento francese alle disposizioni della Costituzione europea;

persino gli Stati membri, che possiedono nelle loro costituzioni una clausola europea ben più esplicita di quella che in Italia si è fatta ricondurre all'articolo 11 della Costituzione, hanno avvertito la necessità per la ratifica del Trattato costituzionale di ricorrere al procedimento di revisione costituzionale o a procedure *ad hoc* caratterizzate da un diretto coinvolgimento del corpo elettorale mediante *referendum*;

è necessario che sia adottata la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione o un procedimento aggravato come quello contenuto nelle specifiche proposte già all'esame della Commissione Affari costituzionali (A.C. 4457 e abb.).

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 5388.

n. 2. Fontanini, Luciano Dussin, Cè, Guido Giuseppe Rossi.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314, RECANTE
PROROGA DI TERMINI (5521)*

(A.C. 5521 - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 di cui si chiede la conversione reca la seguente disposizione: « Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età »;

il mandato dell'attuale titolare della DNA scade, dopo otto anni di esercizio di tale responsabilità, il 15 gennaio prossimo;

il Consiglio superiore della magistratura ha già adottato le procedure per la tempestiva successione all'attuale titolare della Direzione nazionale antimafia e

pertanto non è ravvisabile né la necessità né l'urgenza di intervenire sulla materia con un decreto-legge;

il decreto-legge, soprattutto in costanza della procedura ordinaria per l'individuazione del nuovo capo della Direzione nazionale antimafia, costituisce un'illecita interferenza del Governo nei poteri che la Costituzione attribuisce esclusivamente al CSM e prefigura il potere del Governo, da chiunque costituito, di decidere in ordine alla titolarità di delicati uffici giudiziari, come avveniva in epoca precedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 5521.

n. 1. Finocchiaro, Fanfani, Maura Cosutta, Cento, Leoni, Michele Ventura, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Amici, Bielli, Caldarola, Maran, Marone, Sabbatini, Soda, Bonito, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Trupia, Mussi, Siniscalchi.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER SNELLIRE LE STRUTTURE ED INCREMENTARE LA FUNZIONALITÀ DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (5434-B)

(A.C. 5434-B – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5434-B – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

(A.C. 5434-B – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Compiti della Croce Rossa italiana).

1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *d-bis*) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popo-

lazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge ».

ARTICOLO 2.

(Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana).

1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I. ».

2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente ».

2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

ARTICOLO 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana).

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

I) un'organizzazione centrale composta:

a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;

c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Mi-

nistero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;

III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione ».

ARTICOLO 4.

(Incompatibilità delle cariche sociali).

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: « incarichi retribuiti dall'Associazione stessa » sono aggiunte le seguenti: « o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale ».

ARTICOLO 5.

(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente

decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.

ARTICOLO 6.

(Statuto della Croce Rossa italiana).

1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

ARTICOLO 7.

(Disposizioni finali).

1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori

oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5434-B – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA

All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:

«*d-ter)* svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente

nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.

2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: "presidente del comitato centro di mobilitazione" e le parole: "presidenti dei comitati centri di mobilitazione" sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: "comandante del centro di mobilitazione" e "comandanti dei centri di mobilitazione" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie) ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 3), numero I):

alla lettera a), le parole: « i soci attivi; il quale » sono sostituite dalle seguenti: « i soci attivi, il quale »;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali »;

alla lettera d), le parole: « in seduta permanente » sono soppresse e le parole: « riferisce dei controlli » sono sostituite dalle seguenti: « riferisce sui controlli »;

al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: « il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto; » sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso, dopo le parole: « da euro cinquecento a » è inserita la seguente: « euro »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo" »;

al comma 2, le parole da: « ; tale qualità » fino alla fine del comma sono soppresse.

All'articolo 6, al comma 2, la parola: « elettive », ovunque ricorra, è soppressa.

All'articolo 7, al comma 1, le parole da: « decreto-legge » fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: « decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

(A.C. 5434-B – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:

« d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« (Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie) ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 3), numero I):

alla lettera a), le parole: « i soci attivi; il quale » sono sostituite dalle seguenti: « i soci attivi, il quale »;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali »;

alla lettera d), le parole: « in seduta permanente » sono soppresse e le parole: « riferisce dei controlli » sono sostituite dalle seguenti: « riferisce sui controlli »;

al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: « il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto; » sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso, dopo le parole: « da euro cinquecento a » è inserita la seguente: « euro »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo" »;

al comma 2, le parole da: « ; tale qualità » fino alla fine del comma sono soppresse.

All'articolo 6, al comma 2, la parola: « elettive », ovunque ricorra, è soppressa.

All'articolo 7, al comma 1, le parole da: « decreto-legge » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

(A.C. 5434-B – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.

2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: « presidente del comitato centro di mobilitazione » e le parole: « presidenti dei comitati centri di mobilitazione » sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: « comandante del centro di mobilitazione » e « comandanti dei centri di mobilitazione ».

2. 1. Battaglia, Giacco, Labate, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

* **2. 2.** Giacco, Labate, Battaglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

* **2. 6.** Mosella, Burtone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.

** **2. 3.** Labate, Battaglia, Giacco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le

norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.

** **2. 7.** Mosella, Burtone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: « presidente del comitato centro di mobilitazione » e le parole: « presidenti dei comitati centri di mobilitazione » sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: « comandante del centro di mobilitazione » e « comandanti dei centri di mobilitazione ».

* **2. 4.** Battaglia, Giacco, Labate, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: « presidente del comitato centro di mobilitazione » e le parole: « presidenti dei comitati centri di mobilitazione » sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: « comandante del centro di mobilitazione » e « comandanti dei centri di mobilitazione ».

* **2. 8.** Mosella, Burtone.

(A.C. 5434-B – Sezione 7)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno si è provveduto alla riclassificazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa tra gli enti di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70; gli oneri finanziari conseguenti a tale riclassifica-

zione sono a carico del bilancio dell'ente, così come stabilito dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto;

la totale mancanza di aggravio di costi e di spese a carico del bilancio dello Stato si riferisce anche ai costi relativi al Corpo militare — sostenuti interamente dall'ente pubblico non economico Croce Rossa italiana — senza nessun ulteriore contributo a carico della finanza pubblica;

il Corpo militare vanta la presenza in servizio di 917 unità continuative e 346 unità con richiamo a tempo determinato; il riconoscimento dello *status* giuridico ed economico di detto personale non prevede alcun aggravio di spesa in quanto il personale è già in servizio a vario titolo e come tale è pagato;

si rende necessaria ed urgente una corretta disciplina giuridica anche al fine di produrre un allungamento dei tempi nella progressione delle carriere rispetto alla norma vigente (regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484) e di rallentare negli anni l'incidenza dei costi;

con tale misura, inoltre, verrebbe confermato al personale militare della CRI il medesimo trattamento economico delle Forze armate, ora percepito in virtù del citato regio decreto n. 484 del 1936; il trattamento previdenziale, invece, sarebbe in linea con quanto già praticato per le altre amministrazioni in materia di riforma previdenziale e le carriere si uniformerebbero a quelle già riformate dalle Forze armate,

impegna il Governo

a risolvere definitivamente le problematiche relative al personale del Corpo militare in servizio continuativo, in particolare quella sul riconoscimento dello *status* giuridico ed economico, provvedimento necessario che non solo risponde alle istanze provenienti dal mondo della Croce Rossa, aprendo una prospettiva di miglioramento per i suoi appartenenti.

9/5434-B/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Catanoso, Giulio Conti.